

ARTICOLI ABROGATI E SOSTITUITI

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 247

Art. 249

Art. 250

Art. 40

Caratteristiche dei ricoveri

1. I ricoveri devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche e produttive. Devono inoltre consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l'esecuzione comoda, igienica e tempestiva di tutte le manualità sanitarie e di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento, oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento dell'allevamento stesso come alimentazione, abbeverata, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume.
2. I nuovi ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica.
3. Devono avere una cubatura pro capite interna di almeno mc. 30 per i capi di grossa taglia, 20 mc. per animali di media taglia (ovini, suini), e di almeno mc. 2 per volatili e piccoli mammiferi allevati.
4. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie fenestrata apribile.
5. Per le porcilaie e per le stalle la superficie fenestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a "vasistas" e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria.
6. L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m. 3,50. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
7. I pavimenti devono essere realizzati in materiale antisdruciolevole, facilmente lavabili e disinfettabili.
8. Nell'allevamento le linee di raccolta e trasporto dei liquami dovranno essere disposte in modo tale da evitare il coinvolgimento di più edifici. La rete di raccolta degli scarichi deve essere basata su uno schema che prevede per ogni ricovero un accesso indipendente ai collettori principali, che devono essere esterni agli edifici. Anche all'interno del medesimo edificio è bene evitare il passaggio del liquame da un reparto all'altro.
9. Le stalle non debbono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione.
10. Attorno al perimetro dell'allevamento, per quanto possibile, deve essere piantato un filare alberato, di protezione ambientale realizzato con idonee essenze di alto fusto.

Art. 41

Platee di accumulo letame

1. Gli allevamenti che producono deiezioni solide (letame, polline, stallatico, etc.), compresi quelli familiari per autoconsumo, devono essere dotate di platea di accumulo, di capacità adeguata e realizzata in conformità a quanto disposto dalla normativa regionale vigente.
2. Ogni platea deve essere ubicata a distanza di almeno 25 metri dall'abitazione. Per piccoli allevamenti destinati all'autoconsumo la distanza della platea rispetto all'abitazione può essere ridotta a non meno di 10 metri dalla stessa.
3. Le platee devono essere altresì ubicate ad una distanza non inferiore a m 80 da edifici di civile abitazione di terzi, a m 20 da confini di proprietà, a m 30 da strade e fuori dalle zone di rispetto previste dal DPR 236/88 per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano a m 10 dal piede esterno di scarpata dagli argini di fiumi, laghi.
4. La dislocazione delle platee non può avvenire all'interno degli argini dei fiumi, nelle aree soggette a periodiche e ripetute esondazioni, nelle aree di salvaguardia dell'abitato previste dal PRG e nelle aree di salvaguardia di edifici religiosi e dei cimiteri.
5. Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine e in genere tutti i depositi di rifiuto devono essere ubicati lontano dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio e conduttura di acqua potabile non meno di m. 25.
6. Nelle aree con dislivello il pozzo o la presa d'acqua dovranno essere ubicati sempre a monte della concimaia e dalle fosse liquami.
7. Il presente articolo si applica anche alle stalle di sosta annesse ai macelli ed agli accumuli di materiali fermentescibili sia ad uso concimistico che mangimistico.
8. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare fuoriuscite di colaticci

Art. 42

Le ditte che intendano effettuare lo spandimento di letame devono richiedere al Comune apposita autorizzazione.

Le ditte che intendano effettuare lo spandimento di liquami devono richiedere alla Provincia apposita autorizzazione.

Art. 43

Definizione di terreno e di suolo non adibito ad uso agricolo

1. Per terreno agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente, utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione e mantenimento del verde.
2. Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1 fatte salve le destinazioni che potranno essere definite dalla programmazione agricola del territorio.

Art. 44
Allevamenti zootecnici

1. Per allevamento zootecnico si intende qualsiasi allevamento di animali che produce beni o servizi destinati al mercato, ivi compresi gli allevamenti di selvaggina, animali da pelliccia, maneggi, stazioni di sosta con carattere continuativo con esclusione degli animali da affezione e degli allevamenti familiari che producono beni per l'autoconsumo.
2. Chiunque attivi un allevamento di animali della specie bovina e bufalina, equina, ovi-caprina, suina nonché di animali da cortile, non destinati all'autoconsumo, oltre alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, deve darne comunicazione al Servizio Veterinario.
3. Allo stesso obbligo sono tenuti i conduttori di pensioni per animali.
4. Sono altresì tenuti ai medesimi obblighi i titolari di allevamento di chiocciole e lumache (elicicoltura), bachi da seta (bachicoltura), lombricoltura e altri (struzzi, daini, etc.)
5. L'ubicazione dei nuovi allevamenti deve essere conforme ai punti seguenti :
 - A) Non sono ammessi allevamenti entro il centro urbano e zone periferiche comunque edificabili previste dal PRG, né nelle frazioni del Comune e relative zone di espansione, nei nuclei abitati posti anche in zone agricole e comunque all'interno delle zone indicate nel PRG vigente, con la sola esclusione di quelli esistenti.
 - B) L'apertura di allevamenti e ricoveri di animali di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli previsti dal comma seguente, è consentito nelle località situate al di fuori delle zone contemplate dal precedente comma e comunque a distanza non inferiore a m 500 dai confini esterni delle zone edificabili del centro urbano, dalla fascia urbanizzata litoranea e di tutta la sua periferia, indicate nel PRG; a m 250 per le frazioni e i nuclei abitati e dovrà essere osservata la distanza di almeno m 30 dalle strade pubbliche e a m 100 da abitazioni di terzi.
 - C) L'apertura di allevamenti suini è consentita nelle località situate al di fuori delle zone contemplate nel precedente comma e comunque a distanza non inferiore a m 1000 dai confini esterni delle zone edificabili del centro urbano. dalla fascia urbanizzata litoranea e di tutta la sua periferia indicate nel PRG; a m 500 per le frazioni e i nuclei abitati e dovrà essere osservata la distanza di almeno m 50 dalle strade pubbliche e m 200 da abitazioni di terzi.
 - D) I nuovi allevamenti e il trasferimento di allevamenti esistenti, dovranno rispettare la distanza minima di m 500 dalle zone soggette a tutela ambientale e dalle zone umide (torrenti Banna e Fisca).

Art. 247

Mercati bestiame, fiere, rassegne ed esposizioni di animali

Dopo il comma due si inseriscono i seguenti commi:

3. I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono istituite con deliberazione della Amministrazione Comunale.
4. Il Comune provvede a dotare i mercati bestiame di locali per l'isolamento di animali eventualmente infetti o sospetti di malattie infettive e di impianti per la pulizia e la disinfezione dell'area e delle attrezzature mercatali, di tutti i luoghi di sosta o di passaggio degli animali, dei mezzi di trasporto; le spese per la pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto sono a carico dei gestori dei medesimi secondo tariffe fissate dalle Autorità comunali.
5. Qualora il mercato bestiame assuma importanza regionale, il suo funzionamento deve essere disciplinato da uno speciale Regolamento, approvato dall'Amministrazione Comunale.
6. L'istituzione di fiere, rassegne ed esposizioni di animali deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Comunale; le domande devono esser fatte pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettuazione delle manifestazioni zootecniche.
7. Il Sindaco, informato dal Servizio Veterinario competente della presenza di inconvenienti igienico-sanitari che ostacolano il regolare funzionamento del mercato, di fiere, rassegne od esposizioni di animali, ordina l'esecuzione delle opere igieniche necessarie e, nel caso di mancata esecuzione dei lavori, dispone la sospensione dell'esercizio.

Art. 249

Attuazione dei piani di profilassi vaccinale obbligatoria degli animali

1. I programmi di vaccinazione obbligatoria degli animali sono disposti annualmente dal Ministero della Sanità ed attuati dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL nei tempi e con le modalità stabilite, secondo gli indirizzi impartiti dall'Assessorato Regionale alla Sanità.
2. Programmi vaccinali di emergenza od in relazione a particolari situazioni epidemiologiche possono essere disposti con provvedimento del Sindaco o del Presidente della Giunta Regionale, su motivata richiesta dei competenti Servizi Veterinari.
3. In caso di inadempienza, si applicano i provvedimenti amministrativi previsti ed il Sindaco ordina l'esecuzione del trattamento immunizzante.
4. Il Sindaco, qualora si renda necessario, dispone su richiesta del Servizio Veterinario, tempi, luoghi e modalità degli interventi immunizzanti, per consentire la collaborazione dei proprietari ed il razionale svolgimento delle operazioni.

Art. 250

Attuazione dei piani obbligatori di bonifica sanitaria da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica (LEB)

1. Secondo le vigenti disposizioni, tutti gli allevamenti bovini, eccetto quelli in cui non sono presenti capi da riproduzione, sono sottoposti a controllo dello Stato per il risanamento da tubercolosi, brucellosi e LEB. Il risanamento da brucellosi interessa altresì gli allevamenti ovini e caprini.
2. I piani sono programmati ed attuati dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale, sotto il coordinamento ed il controllo dell'Assessorato regionale alla Sanità.
3. Quando in un allevamento si riscontrano capi infetti da tubercolosi, brucellosi o LEB, il Sindaco notifica immediatamente al detentore degli animali l'obbligo dell'abbattimento ed i termini entro cui deve essere effettuato. Tra la data dell'esito degli accertamenti ed il giorno della notifica non devono decorrere più di quindici giorni fatto salvo il diritto del detentore al ricorso di legge.
4. Quando i proprietari/detentori degli animali non adempiano spontaneamente alle operazioni di risanamento, il Sindaco ne ordina l'esecuzione a spese degli interessati e si applicano i previsti provvedimenti amministrativi.

